II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati tra Stati membri

(92/C 282/03)

COM(92) 230 def.

(Presentata dalla Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75 e l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione della direttiva 75/130/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/224/CEE del Consiglio (2), ha dato risultati positivi;

considerando che i crescenti problemi relativi alla situazione delle strade, all'ambiente e alla sicurezza stradale richiedono, nel pubblico interesse, il potenziamento del trasporto combinato in alternativa al trasporto stradale;

considerando che l'attuazione del mercato interno è destinata ad aumentare i flussi di traffico, e che la Comunità deve mettere in opera i mezzi necessari a gestire al meglio le proprie risorse di trasporto nell'interesse della collettività;

considerando che il trasporto marittimo costituisce un importante strumento a favore di una politica comunitaria intermodale, e serve a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Comunità nel settore dei trasporti combinati;

considerando che è necessario pertanto considerare combinato anche un trasporto marittimo prolungato da altra modalità di trasporto;

considerando che questa misura non deve introdurre discriminazioni o disparità di trattamento nei confronti degli altri modi di trasporto e che occorre pertanto sottoporre i percorsi stradali associati ad un limite analogo a quello già in vigore per tali percorsi quando sono combinati al trasporto per via navigabile;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva 75/130/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/130/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

— "trasporti combinati": i trasporti di merci fra Stati membri per i quali il veicolo trattore, l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano una parte del tragitto su strada e l'altra per ferrovia, per via navigabile o per mare, oppure una parte per ferrovia e l'altra per via navigabile o per mare;

— "cassa mobile": un grande recipiente destinato a contenere merci, trasportabile su strada o per ferrovia e dotato alla base di dispositivi per la movimentazione.»

(1) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

(2) GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 1.

2) L'articolo 2 diventa articolo 3.

3) È inserito il nuovo articolo 2 seguente:

«Articolo 2

La presente direttiva si applica ai trasporti combinati definiti all'articolo 1 quando il tragitto iniziale o terminale su strada viene effettuato:

— fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale, e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

— oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale di imbarco o di sbarco;

— oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto marittimo di imbarco o di sbarco.»

4) L'articolo 3 diventa articolo 4 ed è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In caso di trasporto combinato in conto terzi, il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio (1), deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico o di scarico relative al percorso ferroviario o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso per via navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi al percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte prima dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni ferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare.

(1) GU n. 52 del 16. 8. 1960, pag. 1121/60.»

5) L'articolo 4 diventa articolo 5 ed è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. In caso di attraversamento della frontiera su strada prima del percorso ferroviario, prima del percorso per via navigabile o prima del percorso marittimo, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore produca un documento idoneo attestante la prenotazione di un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio, della cassa mobile o del contenitore (di 20 piedi e oltre), nonché per il trasporto per via navigabile o marittimo del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o del contenitore (di 20 piedi e oltre).

2. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario, per via navigabile o marittimo dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia, per via navigabile o per mare, mediante il trasporto combinato.»

6) L'articolo 5 diventa articolo 6.

7) L'articolo 6 diventa articolo 7.

8) L'articolo 7, paragrafo 1 diventa articolo 8, paragrafo 1.

9) L'articolo 7, paragrafo 2 diventa articolo 8, paragrafo 2 ed è sostituito dal seguente:

«2. Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita dai rappresentanti degli Stati membri per quanto riguarda la raccolta delle informazioni a tal fine necessarie.

La relazione analizza le informazioni e i dati statistici concernenti in particolare:

— il traffico mediante trasporto combinato;

— il numero di spedizioni di veicoli, casse mobili e contenitori trasportati nei diversi assi;

— il tonnellaggio trasportato;

— le prestazioni eseguite in tonnellate-chilometri.

La suddetta relazione propone, ove necessario, le soluzioni idonee a migliorare tali informazioni e la situazione del trasporto combinato.»

10) L'articolo 8 diviene articolo 9.

11) Alla fine del nuovo articolo 9, paragrafo 3, viene aggiunto il seguente trattino:

«— Spagna — [licencia fiscal]

— Impuesto vehículos — tracción mecánica».

12) L'articolo 9 diventa articolo 10 ed è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che esegue trasporti combinati per conto proprio, è trainato su uno dei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto così eseguito è esentato dalla presentazione del documento di cui all'articolo 4, ma dev'essere prodotto un altro documento comprovante il percorso da eseguire per ferrovia, per via navigabile o per mare.»

13) L'articolo 10 è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

(92/C 282/04)

COM(92) 230 def.

(Presentata della Commissione il 2 luglio 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1100/89 [2], prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo, o per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;

considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;

considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato che transitano attraverso il territorio di un paese terzo appare giustificata solo nel caso particolare dell'Austria, degli Stati dell'ex Iugoslavia e della Svizzera;

considerando che per realizzare rapidamente la coesione economica e sociale della Comunità occorre favorire gli investimenti in materiali ferroviari e stradali specifici per il trasporto combinato, in particolare quando tali materiali offrano una alternativa ad interventi infrastrutturali non realizzabili a breve termine;

(1) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 24.